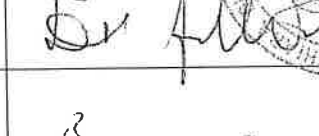
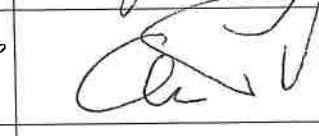
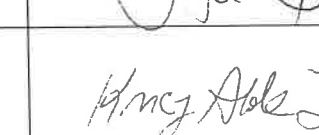


FOGLIO PRESENZE dei soci dell'ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale partecipanti all'assemblea straordinaria del 22 maggio 2021

Cognome e nome	Residenza	Firma
MONTANARO DOMENICO	CAMPOROTONDO (UD)	Al L
CALIGARIS MARAGRATA	Via Zuccheri 20 GRADISCA D'IS. (GO)	Margherita Caligaris
DUCA SINDONE	VIATRI ESTE 1/D POZZUOLO	Duca
SERSIO BELTRAME	POZZUOLO D. TRE.	Sersio Beltrame
SILVA GATTOLINI	UDINE	Gabriele Silva
ARNALDO CISILINO	TERRE DI TOGA	Arnaldo
GERUSINA MAURO	TRIVESTO	Gerusina Mauro
PETE AN DOLIO	TORRICOLO (GO)	Pete An Dolio
SIGNOR MERCO	MONTOLIVANO	Signor Merco
BUTTAZZONI PAOLA	UDINE	Paola Buttazzoni
SERENA BUTTAZZONI	FAGAGNA	Serena
SILVANO TAVANO	UDINE	Silvano Tavano
ANZIL GRABIGNA	CASSACCO	Anzile Grabigna

ine Guinefcolo hi Pear
Montovers Both to

Foglio PRESENZE dei soci dell'ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale partecipanti all'assemblea straordinaria del 22 maggio 2021

Cognome e nome	Residenza	Firma
DIOVALE Carlo	VIA BIANCA LIO 56 UD	
ZANATTA CLAUDIO	UDINE V. RECONQUISTA 5	
COLIMBEROTTO GIORGIO	SPILIMBERGO VIA 25 APRILE 1A	
BERIO GABRIELLA	UDINE VIA GORIZIA 2	
DAL FASBO Piero	SACILE (PN)	
BERYLO BAUNO	BRUGNERA 11A FURDENBERG	
DI PIAZZA ERNESTO GILDO	VIA PRINCIPALE 1 TAVAGNACCO	
PAIS PIERO	VIA TOLMEZZO 120 UDINE	
PITTA Claudio	VIA MONTE S. MARCO UDINE	
MARTINA ADRIANO	SPILIMBERGO	
Pelle Geron	GORIZIA	
PUGLIESE SALVATORE	GORIZIA	
GIASSI FRANCO	MEGNA	
VITOR ADINA	PIEMONTE	
KNEZ Alek	GORIZIA	

FOGLIO PRESENZE dei soci dell'ASSOCIAZIONE DONATORI ORGANI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale partecipanti all'assemblea straordinaria del 22 maggio 2021

[illegible]

Pag. n° 3 di totale 3 pagine

Source: John H. Jones
Albertson, D. C.

Allegato " " al n. di Raccolta
STATUTO
TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione

**"ASSOCIAZIONE DONATORI DI ORGANI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
ODV in sigla "A.D.O. F.V.G. ODV"**,

in forma di associazione non riconosciuta.

ART. 2) SEDE

La sede dell'organizzazione di volontariato è stabilita in Comune di Udine (UD), con indirizzo, attualmente, in Via Diaz n. 60.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'organizzazione di volontariato esercita, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, l. n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al d.P.C.M. del 14 febbraio 2001;

i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

Per il raggiungimento degli scopi l'A.D.O. F.V.G. ODV si propone in particolare di:



Montano Dami

Samuele P.

- 1) contribuire ad una migliore informazione sulle possibilità di sopravvivenza mediante trapianto d'organo, tessuti e cellule;
- 2) favorire la donazione di organi tessuti e cellule da destinare al trapianto terapeutico o alle utilizzazioni consentite dalla legge, sollecitando l'organizzazione delle strutture necessarie alla migliore ricezione e destinazione di tali organi, senza limiti regionali o nazionali;
- 3) far sì che le volontà dei donatori siano fedelmente rispettate;
- 4) sollecitare e collaborare per l'attuazione di una politica di prevenzione e di diagnostica precoce, atte a impedire la insorgenza delle malattie e la loro cronicizzazione.

Tali finalità l'Associazione intende raggiungerle in collaborazione con tutte le Autorità competenti e con ogni altra Associazione Regionale e Nazionale e quegli organismi che perseguano gli stessi scopi, nell'ambito dei programmi sanitari regionali.

ART. 4) DURATA

L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi volontari degli associati e dai beni acquistati con essi o ricevuti in donazione.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi volontari degli associati, in conformità alle deliberazioni dell'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) RISORSE

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti, a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'organizzazione di volontariato può trarre le risorse economiche necessarie

al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi; nonché dalle attività diverse individuate ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, che precede.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017.

TITOLO III **ASSOCIATI**

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- riconoscersi e condividere gli obiettivi perseguiti dall'associazione;
- essere di buona condotta morale.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

All' A.D.O. F.V.G. ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione che sottoscrivono, per sé stessi o in qualità di genitori o di chi legalmente ne fa le veci, nel caso di minore, la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

La conseguente ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo.

In caso di non ammissione, il Consiglio deve deliberare la motivazione di esclusione esaurientemente. Al fine di facilitare la formalizzazione e l'esecuzione del prelievo, l'Associazione curerà il deposito e la memorizzazione di tale atto. Il socio riceverà un tesserino con l'impegno di portarlo sempre con sé.

ART. 9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove



Emilio
Montanari

nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..

ART. 10) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER VIVOS

La qualità di associato non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'organizzazione di volontariato, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto immediato.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere eventuali contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto.

L'esclusione deve essere decisa con decisione del Consiglio direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Consiglio direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi due mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi eventualmente versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15) MORTE DEL SOCIO

La qualità di associato non può essere trasferita per causa di morte.

ASSEMBLEA

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la

legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

In deroga all'art. 24, co. 1, D. Lgs. 117/2017, ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati aggiornato alla data di convocazione dell'Assemblea, ha diritto di partecipare alle decisioni della stessa, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo, o mediante pubblicazione dell'avviso su uno dei quotidiani di più larga diffusione regionale, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;



Emme Fedele
Mentore
Gianico

- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ART. 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha efficacia immediata.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione

della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite dal soggetto individuato dall'organo amministrativo sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti



Emilio Fabb
Montanaro
Don
co

costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Un associato può ricevere al massimo una delega, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

ART. 24) ASSEMBLEE SEPARATE

Nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge di cui all'art. 24, comma quinto del D.LGS. 117/2017, l'organizzazione di volontariato istituisce le assemblee separate su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Il luogo, i criteri e le modalità di convocazione delle assemblee separate sono stabilite dal presente statuto in conformità a quanto previsto per le assemblee generali.

Lo svolgimento delle assemblee separate sarà disciplinato da apposito regolamento. In mancanza di detto regolamento, tutte le norme previste per lo svolgimento della assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere alla assemblea generale.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 25) ORGANO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 13 (tredici) membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori

sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione;
- gli altri requisiti previsti dall'art. 34 co. 1 del D.Lgs 117/2017 per gli amministratori delle organizzazioni di volontariato.

L'organo direttivo resta in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

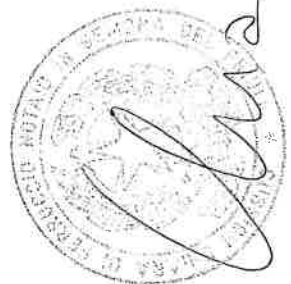
ART. 26) CONSIGLIO DIRETTIVO

Quando è costituito un consiglio direttivo, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Su proposta del Presidente il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'organizzazione di volontariato, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.



Emerson Paolo
Montanaro

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; se il consiglio è composto da più di due membri, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al consiglio direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 27) COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 28) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 29) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 30) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017,

l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei componenti dell'organo di controllo che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 cod. civ. è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di



Giuseppe
Montanaro

controllo rispondono nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura cinque esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO E SCRITTURE

ART. 32) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 33) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 34) LIBRI SOCIALI E ALTRE SCRITTURE

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali che gli associati avranno diritto di visionare con la modalità prevista all'articolo 9 dello Statuto:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

L'associazione inoltre deve tenere il Registro volontari di cui all'art. 17 d.lgs. n. 117 del 2017, e le scritture contabili che risultino obbligatorie in base alle previsioni degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto e delle norme tributarie vigenti.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 35) ESTINZIONE E SCIoglimento

L'organizzazione di volontariato si estingue nelle seguenti ipotesi:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per volontà dell'assemblea.

L'organizzazione di volontariato si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 36) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 37) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 39) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

ART. 40) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

Simone Paolo Riva
Mentore Domenico

Anna Lisa